

La notifica preliminare ASL (art. 99 d.lgs. 81/2008): contenuti e modalità di presentazione

► di Marco Agliata

Architetto

Contenuti e prescrizioni

L'apertura di un cantiere comporta una serie di adempimenti, soprattutto in ordine alle problematiche legate alla sicurezza, che oltre ad una dettagliata conoscenza delle norme di regolazione di questo ambito, richiede una tempestività di esecuzione degli atti necessari e comporta una adeguata attenzione da parte delle figure coinvolte.

Questi aspetti costituiscono molto spesso elemento di incertezza di molti tecnici nell'identificazione delle condizioni di obbligatorietà per l'attivazione di atti e procedure la cui applicazione rientra nelle prescrizioni normative anche nel caso di cantieri di piccola entità. Emblematico il caso della tutela della salute e prevenzione degli infortuni dove l'ampiezza o la durata dei cantieri (molto spesso anche semplici ristrutturazioni) può far pensare di non essere soggetti a tali norme dimenticando che gli elementi di discriminazione non sono solo quantitativi ma anche qualitativi e quindi riferiti a specifiche condizioni (rischi) che si possono determinare anche per opere molto limitate. Nell'ambito delle prescrizioni normative in materia di sicurezza dei cantieri temporanei vengono definiti i contenuti e le modalità di comunicazione della notifica preliminare all'interno del titolo IV, Capo I del d.lgs. 81/2008, art. 99. Si tratta di un adempimento posto sotto la responsabilità esclusiva del committente o del responsabile dei lavori che prescrive, prima dell'inizio delle opere, la trasmissione all'Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti di una notifica di apertura del cantiere compilata con le informazioni indicate nell'allegato XII dello stesso d.lgs. 81/2008.

Tale notifica non va trasmessa per tutti i cantieri (di opere pubbliche o private) ma soltanto per quelli che ricadono nelle tre tipologie richiamate espressamente dallo stesso art. 99, comma 1 che includono:

- i cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici (art. 90, comma 3) anche non temporanea e per i quali, contestualmente all'affi-

damento dell'incarico di progettazione è richiesta anche la designazione del coordinatore per la progettazione;

- i cantieri che, all'inizio dei lavori, non si trovano in una condizione di obbligo di notifica ma che durante l'esecuzione dei lavori si vengono a trovare, per sopravvenute varianti in corso d'opera, nelle condizioni per le quali è richiesta la trasmissione di questo atto;
- i cantieri in cui si trova ad operare un'unica impre-



sa (condizione che escluderebbe l'obbligo di notifica) ma con una durata dei lavori presunta per un periodo superiore ai 200 uomini/giorno ⁽¹⁾.

È necessario rilevare che oltre ai casi appena indicati e prescritti dall'art. 99 del d.lgs. 81/2008, di fatto, la notifica preliminare (che costituisce anche attestazione della predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento) deve essere redatta e quindi trasmessa anche in tutti i casi in cui è richiesto il PSC; questi casi sono riportati nell'allegato XI del d.lgs. 81/2008 e interessano:

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
- 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

L'elenco è riferito ai rischi la cui presenza comporta una condizione di obbligatorietà di una valutazione dei rischi e quindi di una predisposizione delle conseguenti misure di tutela (redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento).

Quindi anche in presenza dei rischi appena elencati, indipendentemente dall'entità delle opere o dalla loro durata, è obbligatoria la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento la cui predisposizione costituisce l'elemento che impone la relativa notifica

preliminare. In questo senso è necessario che il committente, prima di ogni altro, esegua una prima valutazione delle condizioni normative relative alla sicurezza individuando le fattispecie in cui ricadono i lavori da realizzare.

Per quanto riguarda i contenuti della notifica preliminare il d.lgs. 81/2008 rinvia all'allegato XII che prevede:

1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

Oltre i dati indicati è opportuno ricordare la necessità di inserire anche i seguenti elementi:

- generalità del progettista e direttore dei lavori;
- data e protocollo di presentazione o rilascio autorizzazione;
- codici INPS, INAIL, Registro Imprese, Cassa Edile.

La notifica preliminare è compilata e firmata dal Committente o dal Responsabile dei lavori che provvede alla sua trasmissione nelle modalità indicate nel paragrafo seguente; come si vedrà nel paragrafo relativo alla notifica preliminare e alle agevolazioni fiscali, l'importanza della notifica si estende anche ad altri ambiti, soprattutto nel campo delle ristrutturazioni e agevolazioni fiscali per i quali la regolarità della documentazione diventa condizione irrinunciabile ai fini della completezza e correttezza della procedura. Per facilitare la predisposizione di una notifica preliminare tipo si riporta, per migliore comprensione, un modulo tipo per la redazione della notifica stessa.

NOTIFICA PRELIMINARE
(art. 99 d.lgs. 81/2008)

Spett.le Direzione Provinciale del Lavoro
Servizio Ispezioni del Lavoro
Via, n. - cap città

Spett.le Azienda A.S.L.
Servizio Pre S.A.L.
Via n. -

Oggetto: Notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 d.lgs. 81/2008 1° Notifica Aggiornamento

Si comunica che in data verrà aperto il cantiere di seguito specificato.

- 1) *Data della presente comunicazione:*
- 2) *Indirizzo del cantiere: Via* n. - cap città/ Municipio
- 3) *Committente:* - C.F. - residente in Via n. - cap Città
- 4) *Natura dell'opera: Lavori di* da eseguire nell'immobile - ".....".
- 5) *Responsabile dei lavori:* - C.F. - residente in Vian. - cap città
- 6) *Progettista e Direttore dei Lavori: arch.*..... studio in Via n. cap città, C.F., Ordine Architetti di n., cell. e-mail: - posta certificata.....;
- 7) *Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione: arch.* studio in Via n. cap Roma, C.F., Ordine Architetti di n., cell. e-mail: - posta certificata
- 8) *Data presentazione* presso: prot.
- 9) *Data presunta di inizio lavori:*
- 10) *Durata presunta del cantiere:* giorni lavorativi n. (.....)
- 11) *Numero massimo presunto dei lavoratori presenti sul cantiere:* n. ... (.....)
- 12) *Numero massimo di imprese sul cantiere:* n. (.)
- 13) *Numero massimo di lavoratori autonomi presenti sul cantiere:* n. (.....)
- 14) *Imprese e/o lavoratori autonomi già selezionati:*
 - **Impresa Appaltatrice** -
 -
 - Indirizzo: **Via** n., (.....) **cap**
 - Telefono
 - P.IVA:
 - Codice Fiscale:
 - INPS sede din. INAIL:
 - N. REA:
 - **Impresa installatrice de**
 -
 - Indirizzo: **Via** n., (.....) **cap**
 - Telefono
 - P.IVA:
 - Codice Fiscale:
 - INPS sede din. INAIL:
 - N. REA:
 - **Impresa esecutrice de**
 -
 - Indirizzo: **Via** n., (.....) **cap**
 - Telefono
 - P.IVA:
 - Codice Fiscale:
 - INPS sede din. INAIL:
 - N. REA:

15) *Ammontare complessivo presunto dei lavori:* €

Il Committente
.....

Allegati
Fotocopia Documento Identità

Il rapporto tra notifica preliminare e Piano di Sicurezza e Coordinamento

Come già indicato nelle parti precedenti, la condizione di necessità/obbligatorietà della redazione della notifica preliminare è sostenuta non solo dalla prescrizione normativa specificamente richiamata dall'art. 99 del d.lgs. 81/2008 ma anche da tutte quelle condizioni (Allegato XI sempre del d.lgs. 81/2008) che definiscono i rischi la cui sussistenza determina l'obbligo di predisporre le necessarie misure di tutela (Piano di Sicurezza e Coordinamento).

In questo senso è possibile affermare che esiste un nesso specifico che lega le due condizioni (notifica preliminare e PSC) in quanto riferite all'esistenza di rischi che determinano la necessità di approntare le misure di sicurezza richieste; tali misure sono dettagliatamente descritte all'interno del PSC la cui presenza viene segnalata – attraverso la notifica preliminare – alle competenti autorità (ASL e Direzione Provinciale del Lavoro) per territorio.

In effetti il progettista dell'opera non è tenuto ad avere l'abilitazione in materia di prevenzione degli infortuni, tale competenza è demandata al coordinatore per la progettazione, ma resta obbligo del committente o del responsabile dei lavori (art. 90, d.lgs. 81/2008) identificare le condizioni per le quali ricorrono i termini per la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui la notifica preliminare costituisce comunicazione.

Invio e conservazione della notifica

Le modalità di invio della notifica preliminare possono variare in base all'ente e alla Regione di riferimento; in via ordinaria è possibile eseguire una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure effettuare l'invio tramite fax o anche per via telematica, con la posta elettronica certificata o un apposito sito internet. In alcune Regioni la modalità telematica è l'unica consentita per cui è necessario iscriversi (sempre telematicamente) all'elenco dei professionisti abilitati al sistema regionale e si deve procedere anche con l'inserimento della firma digitale.

Una copia della notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

È evidente come la necessità di conservare la copia della notifica preliminare, così come di tutta la docu-



mentazione relativa alle autorizzazioni e all'esecuzione dei lavori, costituisca un aspetto di importanza essenziale e che si estende anche al periodo successivo all'esecuzione delle opere.

La notifica preliminare e le agevolazioni fiscali

La correttezza e completezza della documentazione relativa alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori (Piano di Sicurezza e Coordinamento, notifica preliminare e atti conseguenti) non costituiscono adempimento soltanto in materia di norme specifiche (sicurezza) ma rappresentano anche una condizione propedeutica per la ammissibilità delle richieste di agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni o altre tipologie di interventi che rientrano in tale ambito. Tale aspetto è stato recentemente chiarito dall'Agenzia delle Entrate in un recente documento di indirizzo di cui si riportano le linee essenziali. La nota informativa su ristrutturazioni e agevolazioni fiscali che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel mese di gennaio 2016 oltre a fare il punto aggiornato sulle tipologie e modalità di agevolazioni per le ristrutturazioni, fornisce un elemento di chiarezza essenziale relativo alla regolarità della documentazione da presentare *anche in materia di sicurezza dei cantieri*.

A pag. 13 della nota informativa tra la documentazione da presentare per le agevolazioni è indicata (nei casi previsti dalle norme vigenti) la "Comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale" (notifica preliminare di cui all'art. 99 del d.lgs. 81/2008) costituita da raccomandata A/R o ricevuta telematica per le Regio-

ni che utilizzano sistemi informativi. Emerge quindi, con evidenza, la conseguenza che la mancata produzione di tale atto costituisce elemento di non regolarità della documentazione presentata per le agevolazioni fiscali.

A tale riguardo si ricorda che l'art. 90, commi 3 e 4 del d.lgs. 81/2008 prevede, da parte del committente, l'obbligo di nomina del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori nel caso di cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici (oltre agli altri casi art. 100, comma 1 d.lgs. 81/2008 e Allegato XI). Questa condizione è facilmente verificabile – in sede di verifica della documentazione – dal numero degli intestatari delle fatture che hanno svolto lavori o opere nel corso della ristrutturazione.

Questo presupposto sussiste anche per cantieri inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica (una sola impresa o esclusi dalle altre condizioni previste dal d.lgs. 81/2008) e che si trovano ad avere delle varianti dei lavori che comportano il successivo coinvolgimento di una seconda impresa o la presenza di condizioni che ricadono nei precetti con obbligo di notifica (art. 99, comma 1, lettera b del d.lgs. 81/2008) con conseguente prescrizione di effettuare tempestivamente la notifica preliminare alla data dell'intervento della seconda impresa o delle mutate condizioni.

È evidente, a questo punto, come un'attenta valutazione, in sede progettuale, delle condizioni operative e dei soggetti che si troveranno a svolgere delle attività all'interno del cantiere sia essenziale anche per garantire l'applicazione delle agevolazioni fiscali richieste.



Conclusioni

Analogamente a tutti i documenti e le procedure che governano l'esecuzione di opere pubbliche e private la notifica preliminare si inserisce in un quadro di insieme, nell'ambito della prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori, che richiede una grande attenzione nella valutazione delle condizioni di lavoro in cui si dovrà operare.

Come si è visto la mancata o incompleta definizione dei passaggi da eseguire o l'errato riconoscimento delle figure professionali e tecniche cui affidare le relative prestazioni, può costituire per il committente e tutti i tecnici interessati un elemento di grande difficoltà, non soltanto in termini di conformità normativa, che può esporre tutti i soggetti all'attivazione di procedure sanzionatorie ma anche per le conseguenze di natura economica (perdita di agevolazioni o recupero dell'investimento).

Sarebbe opportuno che il committente, prima di tutti, nel momento di avviare un processo edificatorio (di piccola o grande entità) eventualmente sostenuto da un tecnico di fiducia, effettuasse un lavoro di ricognizione dei vari aspetti che dovranno essere affrontati e delle differenti implicazioni di natura tecnica e normativa in merito alle opere da eseguire; questa operazione consentirebbe di avere piena contezza di tutti gli elementi che caratterizzeranno il progetto da realizzare e dei conseguenti adempimenti relativi a tutti gli ambiti interessati (progetto, iter autorizzativo, conformità tecnica, urbanistica e fiscale).

Questa modalità di attuazione avrebbe una maggiore coerenza con le necessità operative permettendo di definire un quadro generale delle azioni e dei soggetti da coinvolgere prima del concreto avvio delle attività e dell'affidamento degli incarichi tecnici a favore di un controllo delle operazioni e di un monitoraggio dell'intervento in grado di garantire una reale efficacia di quanto verrà svolto anche in relazione al perseguimento delle finalità del committente.

Note

⁽¹⁾ Il calcolo degli uomini/giorno è ottenibile da una semplice formula: $UG = A \times B/C$, dove UG = uomini /giorno, A = costo complessivo dell'opera, B = incidenza mano d'opera, C = costo medio giornaliero del singolo lavoratore. Assumendo un'incidenza media della mano d'opera (salvo lavori particolari) del 40% e un costo medio del singolo lavoratore di circa 200,00 euro/giorno è possibile fare una simulazione per un'opera con un costo complessivo previsto di 4.500.000,00 euro che genera una ipotesi di questo tipo: $€ 4.500.000,00 \times 40\%/200 = 9.000$ uomini /giorno.